

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 4-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **DI SARNO**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SOZZANI

nell'ambito del procedimento penale

n. 33490/16 RGNR - n. 33530/16 RG GIP

AVANZATA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DEL TRIBUNALE DI MILANO E PERVENUTA

l'8 maggio 2019

Presentata alla Presidenza il 2 agosto 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Diego Sozzani nell'ambito del procedimento penale n. 33490/16 RGNR — n. 33530/16 RG GIP (Doc. IV, n. 4).

Le condotte contestate al deputato Sozzani rientrano nella fattispecie prevista e punita dall'articolo 7, commi 2 e 3, della legge n. 195 del 1974 (*Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici*), in concorso con altri in concomitanza con le elezioni politiche del 4 marzo 2018.

La domanda in titolo è pervenuta l'8 maggio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, che ne ha fatto richiesta alla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Nell'ambito del medesimo procedimento penale è pervenuta, altresì, in data 26 giugno 2019, la domanda di autorizzazione all'utilizzo dei risultati di operazioni di intercettazione nei confronti del deputato Sozzani, della quale era stata anticipata la richiesta, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, all'interno dell'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa il 29 aprile 2019 dal medesimo Giudice e allegata alla domanda di autorizzazione.

A tale proposito, la Giunta, nella seduta del 30 maggio 2019, aveva ritenuto di differire l'esame della domanda in titolo nelle more della ricezione della domanda relativa alle intercettazioni, il cui esame era stato ritenuto pregiudiziale. Conseguentemente, era stata richiesta al Presidente della Camera la sospensione del termine di cui all'articolo 18 del Regolamento.

Sulla domanda relativa alle captazioni ambientali, telematiche e telefoniche la Giunta ha deliberato, nella seduta del 24 luglio 2019, nel senso del diniego dell'autorizzazione. Per gli aspetti di merito di tale vicenda si fa rinvio all'illustrazione contenuta nella relazione a firma della collega Bisa (Doc. IV, n. 5-A).

Le intercettazioni oggetto della domanda del Giudice di cui al Doc. IV, n. 5, compendiate in cinque blocchi di attività dal 10 dicembre 2018 al 19 aprile 2019, erano evidentemente riferite al periodo successivo all'assunzione della carica di deputato da parte di Diego Sozzani.

Come si evince dall'ordinanza, tuttavia, gli atti di indagine che coinvolgono la figura di Diego Sozzani, « *ingegnere, già Presidente della Provincia di Novara e poi Consigliere della Regione Piemonte* », coprono un vasto arco di tempo e hanno consentito la raccolta di un complesso di elementi probatori molto più ampio delle sole intercettazioni captate dopo l'assunzione della carica di deputato, che non sono certamente le uniche su cui è basata la richiesta di misura cautelare. L'eventuale diniego della loro autorizzazione da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati, in ogni caso, non comporterebbe una meccanica trasposizione della decisione riguardo alla domanda in titolo, la quale — come dichiara lo stesso Giudice — si fonda altresì su numerose altre intercettazioni. Osserva, infatti, il Giudice che le conversazioni captate « *sono concettualmente distinguibili in tre categorie* » e cioè: a) le intercettazioni che non coinvolgono, quale interlocutore, Sozzani, ma altri indagati; b) intercettazioni che coinvolgono Sozzani, ma che precedono la sua proclamazione. Come risulta dalla documenta-

zione a disposizione della Giunta le intercettazioni nei confronti di Sozzani sono iniziate il 30 novembre 2017; c) le conversazioni intercettate con modalità ambientale o telematica successivamente alla proclamazione alla carica di parlamentare, che annoverano Sozzani tra i relativi interlocutori, oggetto della pronuncia della Giunta del 24 luglio 2019.

Occorre, infatti, ricordare che il procedimento giudiziario, nel cui ambito si colloca la richiesta cautelare in oggetto, scaturisce da filoni di inchiesta convergenti e partiti in un tempo significativamente anteriore all'inserimento nelle liste elettorali di Sozzani per le elezioni politiche del 4 marzo 2018.

Come dichiara il Giudice « *in seguito alla trasmissione per competenza effettuata dalla Procura di Busto Arsizio ed alla riunione con il procedimento già pendente presso la Procura di Milano, le indagini si sono sviluppate mediante intercettazioni telefoniche, ambientali, captatori informatici, servizi di OCP realizzati con video riprese, acquisizioni documentali, acquisizioni e disseminazione di documenti telefonici, acquisizione ed esame documentazione bancaria* ».

Nell'impianto accusatorio, la figura di Diego Sozzani si inserisce in un sodalizio criminale che si assume operante ben prima della candidatura e della successiva elezione del deputato. Egli appare al centro di un più ampio quadro di vicende illecite inerenti il « *sistema di pilotata assegnazione di incarichi da parte di società pubbliche della provincia di Varese nei confronti dello Studio Greenline dei fratelli Sozzani* ».

Osserva, infatti, il Giudice che « *Il reato che gli viene contestato rappresenta soltanto una minima parte delle vicende illecite nelle quali è pesantemente coinvolto, unitamente a Caianiello ed al suo collaboratore Tolbar* ».

A tale proposito, per quanto attiene ai compiti istituzionali della Giunta, occorre svolgere alcune considerazioni.

Anzitutto, l'inchiesta non coinvolge il solo Sozzani, ma decine di indagati.

Gli episodi delittuosi sono emersi prevalentemente nel corso di intercettazioni, che sono eloquenti e ne rivelano diffusamente i contenuti illeciti; tuttavia, le intercettazioni non costituiscono certamente l'unico riscontro delle prospettazioni dell'Autorità giudiziaria, in quanto tali episodi « *hanno successivamente ottenuto granitico riscontro nella parallela indagine dichiarativa e/o documentale* ».

Il quadro probatorio appare, pertanto, ampio e articolato ed è fondato su atti di indagine di diverse tipologie; sia la richiesta sia l'ordinanza sono solidamente argomentate dal punto di vista logico-giuridico e sono corredate da corposa documentazione.

Rispetto a tale ultimo profilo, la Giunta ha, comunque, ritenuto di richiedere un'integrazione documentale all'Autorità giudiziaria, che ha dato un pieno e tempestivo seguito, in spirito di leale collaborazione istituzionale.

Ciò porta ad escludere che gli atti di indagine possano rivelare la sussistenza di *fumus persecutionis* nei confronti del deputato Sozzani; parimenti, è da escludere che la misura cautelare richiesta sia ispirata da finalità lesive della sfera di attribuzione delle prerogative del parlamentare, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 9 e 30 maggio, 12 giugno e 10 e 31 luglio 2019.

L'incarico di relatore era stato affidato originariamente al deputato Vitiello, il quale ha avanzato una proposta nel senso del diniego. In sede di votazione, nella seduta del 31 luglio 2019, tale proposta è stata respinta a maggioranza.

Conseguentemente, con la presente relazione si formula proposta all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari richiesta nei confronti del deputato Diego Sozzani dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.

Gianfranco DI SARNO, *relatore*

ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 9 e 30 maggio, del 12 giugno e del 10 e 31 luglio 2019.**Giovedì 9 maggio 2019.****Comunicazioni del presidente.**

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che nella giornata di mercoledì 8 maggio 2019, è stata assegnata alla Giunta una richiesta di autorizzazione a procedere all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Diego Sozzani, pervenuta alla Camera in pari data dal tribunale di Milano.

Le condotte contestate rientrano nella fattispecie prevista e punita dall'articolo 7, commi 2 e 3, della legge n. 195 del 1974 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) commessa in concorso con altri in concomitanza con le elezioni politiche del 4 marzo 2018.

Comunica altresì di aver affidato l'incarico di riferire su tale procedimento al deputato Catello Vitiello.

Ricorda infine che in base all'articolo 18 del Regolamento della Camera, la Giunta dovrà riferire all'Assemblea entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti.

Giovedì 30 maggio 2019.

Sulla richiesta di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Diego Sozzani (Doc. IV, n. 4).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che in data 8 maggio 2019 è pervenuta dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano una richiesta di autorizzazione a procedere all'applicazione della misura caute-

lare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Diego Sozzani (FI), avanzata ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140. Alla richiesta è allegata copia dell'ordinanza che dispone le misure cautelari personali nei confronti di Sozzani e di una pluralità di altri soggetti.

In pari data la richiesta è stata trasmessa alla Giunta per le autorizzazioni, che ne ha ricevuto annuncio nella seduta di giovedì 9 maggio 2019. Nella medesima seduta ha affidato l'incarico di riferire sulla domanda all'on. Catello Vitiello (Misto-SI-10VM).

A tale riguardo, come preannunciato nell'Ufficio di Presidenza testé svoltosi, segnala che è stata rilevata una questione pregiudiziale all'esame nel merito della richiesta.

Invita quindi il relatore a riferire in proposito.

Catello VITIELLO (Misto-SI-10VM), *relatore*, osserva preliminarmente che la richiesta pervenuta alla Camera appare alquanto scarna sul punto delle motivazioni delle esigenze cautelari, le quali sono rinvenibili – peraltro in modo evanescente – soltanto nell'ordinanza trasmessa a corredo della richiesta. Tali esigenze sono motivate sulla base di quattro intercettazioni indirette, per le quali il giudice si limita a preannunciare la successiva richiesta di autorizzazione all'utilizzo, che tuttavia non è ancora pervenuta.

Rileva inoltre un'ulteriore criticità per il profilo attinente alle captazioni avvenute nel periodo intercorrente tra la proclamazione del deputato Sozzani, avvenuta il 19 marzo 2018, e l'inizio della legislatura il 23 marzo 2018, data in cui è stata captata una conversazione cui ha preso parte il deputato Sozzani. Ricorda infatti che l'articolo 1 del Regolamento della Camera stabilisce

che « i deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione ». Prospetta pertanto l'opportunità di chiedere al Presidente della Camera di sospendere l'esame della richiesta in titolo, in relazione alla possibilità che pervenga, da parte dell'autorità giudiziaria, un'ulteriore richiesta per l'utilizzazione delle intercettazioni citate.

Ivan SCALFAROTTO (PD), rilevata l'importanza della questione sollevata, concorda con il relatore.

Alfredo BAZOLI (PD), concorda con il relatore in ordine all'assenza di motivazione, all'interno della richiesta indirizzata alla Camera, in ordine alle esigenze poste alla base degli arresti domiciliari. Concorde altresì sulla pregiudizialità dell'esame delle intercettazioni rispetto a quello della misura cautelare che su di esse si basa.

Pietro PITTALIS (FI), nel concordare con il relatore, osserva altresì che l'utilizzo di intercettazioni non autorizzate potrebbe giustificare anche il rigetto della richiesta di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare, che già appare di per sé stessa scarsamente motivata.

Gianluca VINCI (Lega), alla luce delle osservazioni del relatore, ritiene che allo stato degli atti non sia possibile pervenire ad una decisione su quanto compete alla Giunta. Occorre pertanto che pervenga la richiesta di rito anche per l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni.

Gianfranco DI SARNO (M5S) concorda con la proposta del relatore.

Ivan SCALFAROTTO (PD), nuovamente intervenendo, sottolinea che quanto in discussione non va considerata propriamente una proroga del termine regolamentare bensì una sospensione, motivata dalla necessità di affrontare una questione pregiudiziale.

Catello VITIELLO (Misto-SI-10VM), *relatore*, chiarisce che le proprie considerazioni vanno intese nei termini illustrati dal collega Scalfarotto.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, alla luce della richiesta del relatore e del dibattito, ritenendo che, nel caso di specie, la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle suddette intercettazioni indirette sia pregiudiziale all'esame della richiesta della misura cautelare personale avanzata ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, propone alla Giunta di sospenderne l'esame in attesa di ricevere la preannunciata richiesta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, informando contestualmente della decisione il Presidente della Camera e l'Autorità giudiziaria.

(Così rimane stabilito).

Mercoledì 12 giugno 2019.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica di aver trasmesso una nota all'Autorità giudiziaria di Milano, in merito alla richiesta di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'on. Diego Sozzani (Doc. IV, n. 4), conformemente a quanto concordato nella scorsa seduta.

Al riguardo, l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari ha fatto sapere, lo scorso 3 giugno, che la preannunciata richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni sarebbe stata inviata successivamente all'udienza camerale convocata per martedì 11 giugno.

Mercoledì 10 luglio 2019.

Domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Diego Sozzani (Doc. IV, n. 4).

(Esame e rinvio).

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazione nei confronti di Diego Sozzani (Doc. IV, n. 5).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno, come convenuto nella seduta del 3 luglio scorso, reca l'esame della domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari (Doc. IV, n. 4) nonché della domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazione, entrambe nei confronti del deputato Diego Sozzani (Doc. IV, n. 5).

La seduta odierna è dedicata all'audizione dell'interessato.

(Viene introdotto il deputato Diego Sozzani).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che il deputato Diego Sozzani è invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni in relazione alla vicenda processuale oggetto delle domande di autorizzazione in titolo.

Diego SOZZANI (FI) fa presente di aver ritenuto opportuno intervenire personalmente per depositare agli atti della Giunta una memoria scritta.

Alfredo BAZOLI (PD) interviene per chiedere al deputato Sozzani informazioni sul suo collegio di elezione nonché sulla rendicontazione delle sue spese elettorali.

Diego SOZZANI (FI) precisa di essere stato eletto nel collegio plurinomineale Piemonte 2-02 e di aver depositato la prescritta rendicontazione.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ringrazia il deputato Sozzani e dichiara conclusa l'audizione.

(Il deputato Diego Sozzani si allontana dall'aula).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, invita i relatori Bisa e Vitiello a riferire sui documenti a loro assegnati.

Ingrid BISA (Lega), *relatrice* sul Doc. IV, n. 5, prospetta, alla luce di un più approfondito esame della documentazione pervenuta, l'opportunità che la Giunta richieda all'autorità giudiziaria procedente un'integrazione documentale, relativamente alle intercettazioni sull'utenza telefonica di Diego Sozzani, prima che questi assumesse la carica di deputato, nonché relativamente alle operazioni di intercettazione ambientale sull'autovettura di Mauro Tolbar.

Catello VITIELLO (Misto-SI-10VM), *relatore* sul Doc. IV, n. 4, concorda con la richiesta della collega Bisa.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, richiederà all'autorità giudiziaria, in spirito di leale collaborazione istituzionale, l'ulteriore documentazione che i relatori ritengono opportuno acquisire agli atti della Giunta.

(La Giunta concorda).

Mercoledì 31 luglio 2019.

Domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Diego Sozzani (Doc. IV, n. 4).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della domanda in titolo, rinviato da ultimo il 10 luglio 2019.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame della domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari (Doc. IV, n. 4).

Ricorda altresì che l'esame della domanda era stato sospeso fino alla conclusione della trattazione del Doc. IV, n. 5, in relazione al quale la Giunta ha deliberato, nella seduta dello scorso 24 luglio, nel senso del diniego dell'autorizzazione richiesta.

Invita pertanto il relatore a intervenire.

Catello VITIELLO (Misto-SI-10VM), *relatore*, fa presente in primo luogo che la Giunta aveva affrontato alcune questioni preliminari nel corso delle sedute del 9 e 30 maggio e del 12 giugno. Si tratta, in particolare, dell'esame della domanda relativa all'utilizzo delle operazioni di intercettazione — ritenuta pregiudiziale all'esame della richiesta di autorizzazione all'arresto — su cui, come ricordato, la Giunta si è pronunciata lo scorso 24 luglio nel senso del diniego.

Precisa che la domanda di autorizzazione è stata formulata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano lo scorso 8 maggio 2019, sulla base di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa il 29 aprile 2019 nei confronti di una pluralità di soggetti, tra cui il deputato Sozzani.

La domanda, pervenuta alla Camera ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, appare alquanto scarna nelle motivazioni, che si rinvengono solo nell'ordinanza allegata. Sono poi citate numerose intercettazioni tra interlocutori diversi, peraltro anch'essi indagati, come ad esempio Tolbar e Caianiello, su cui il GIP si sofferma non per argomentare direttamente la necessità della misura cautelare, bensì per descrivere in via generale « *il sistema di pilotata assegnazione di incarichi* ».

Inoltre, nella parte conclusiva dell'ordinanza, relativa alle « *Esigenze cautelari* », con riferimento alla « *valutazione della attualità delle esigenze cautelari a proposito del deputato Sozzani* » il Giudice osserva che si « impone un indispensabile approfondimento anche in relazione all'esigenza di parallela autorizzazione all'utilizzo di alcune conversazioni intercettate ».

Si tratta, naturalmente, delle conversazioni successive al 23 marzo 2018, oggetto

della recente deliberazione della Giunta nel senso del diniego all'autorizzazione.

Nel caso oggi all'esame della Giunta viene in evidenza un'ulteriore questione, e cioè la tutela delle prerogative dell'Assemblea della Camera dei deputati, il cui *plenum* sarebbe evidentemente menomato in caso di concessione dell'autorizzazione richiesta. Ciò impone un vaglio ancor più rigoroso degli elementi posti a fondamento della richiesta del Giudice, con riferimento al rischio di un *fumus persecutionis* che, a suo giudizio, può essere ravvisato da una pluralità di considerazioni.

In primo luogo, nell'ordinanza si dichiara che la misura dell'arresto è essenzialmente fondata sulle quattro intercettazioni di cui la Giunta ha appena negato l'utilizzo. Logicamente ne consegue, quindi, che — essendo stato negato tale utilizzo — non può che essere negata anche l'autorizzazione alla misura cautelare, che su di essa si basava in modo pressoché esclusivo.

In secondo luogo, con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, della legge n. 195 del 1974, relativa alla disciplina del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, osserva che si tratta di una fattispecie che il Giudice collega evidentemente alla campagna elettorale per le scorse elezioni politiche del 4 marzo 2018. Tuttavia, non si vede come possa concretizzarsi il pericolo di reiterazione del reato, su cui è sostanzialmente motivata la misura cautelare richiesta, una volta conclusa quella campagna elettorale. Inoltre, appare difficile ritenere integrato in concreto uno degli elementi essenziale della fattispecie di reato, dal momento che, all'interno della pur corposa ordinanza, non si rinviene alcuna traccia di un trasferimento di denaro da parte di Sozzani in favore del partito politico di appartenenza.

Tanto premesso, propone alla Giunta di deliberare nel senso del diniego dell'autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari richiesta nei confronti del deputato Sozzani.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, chiede se vi siano interventi.

Gianluca VINCI (Lega) sottolinea che, a seguito del diniego dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni, apparirebbe illogica la concessione dell'autorizzazione della misura cautelare personale che su di esse si basa.

A nome del gruppo di appartenenza, preannuncia il voto favorevole alla proposta del relatore.

Carlo SARRO (FI) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e, nel dividerne le considerazioni, sottolinea che il compito della Giunta deve essere svolto con una particolare attenzione per le prerogative dell'Assemblea, soprattutto per l'integrità del suo *plenum*, oltre che per quelle del singolo parlamentare.

A nome del gruppo di appartenenza, preannuncia il voto favorevole alla proposta del relatore.

Ivan SCALFAROTTO (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, osserva che non vi è un collegamento meccanico tra la deliberazione assunta sulle intercettazioni con quella all'ordine del giorno odierno. Se infatti la prima fosse stata vincolante, vi sarebbe stato un esame congiunto, laddove correttamente le deliberazioni sono state tenute distinte. Sulle intercettazioni, è stato giustamente sottolineato il carattere di novità che rivestiva l'esame del Doc IV, n. 5; con riferimento all'esame della domanda odierna, ritiene che non possa ravvisarsi *fumus persecutionis* laddove la misura cautelare richiesta non sottende una finalità di lesione della libertà dell'agire politico del parlamentare. Nonostante sia motivata in modo scarno, la domanda del Giudice non pare in concreto rientrare in tale caso. Pur condividendo la critica puntuale di alcuni passaggi della richiesta del Giudice, fatta dal collega Vitiello, all'esito di una valutazione complessa preannuncia, a nome del gruppo di appartenenza, il voto contrario alla proposta del relatore.

Gianluca VINCI (Lega) precisa che il collegamento tra le questioni relative, rispettivamente, alle intercettazioni e agli

arresti domiciliari non era così immediato all'inizio del loro esame, allorquando si ipotizzava che l'Assemblea si sarebbe pronunciata sulle prime in un momento anteriore alla pronuncia della Giunta sulle seconde; allo stato, tuttavia, la decisione odierna non può che essere logicamente consequenziale alla deliberazione del 24 luglio scorso.

Eugenio SAITTA (M5S) osserva che le attività investigative hanno messo in luce numerosi e gravi illeciti commessi da esponenti politici e imprenditori. Le indagini appaiono serie e meticolose. Nel richiamare le considerazioni svolte dalla collega Giuliano nella precedente seduta, preannuncia, a nome del gruppo di appartenenza, il voto contrario alla proposta del relatore.

Alfredo BAZOLI (PD) osserva che la norma che contempla l'ipotesi di reato contestata si applica non solo ai partiti, ma anche ai candidati nelle competizioni elettorali; non vi è, inoltre, un'interdipendenza necessaria tra la valutazione delle intercettazioni e quella dei presupposti della misura cautelare, come si evince dalla stessa memoria difensiva depositata alla Giunta dal deputato Sozzani.

Catello VITIELLO (Misto-SI-10VM), *relatore*, interviene in replica per precisare che il giudizio sulla domanda di autorizzazione alla misura cautelare personale non pregiudica evidentemente il successivo *iter* nel merito del procedimento giudiziario. Osserva che si corre il rischio di esprimere valutazioni basate sul *fumus commissi delicti*, piuttosto che sul *fumus persecutionis*. Piuttosto, un indice di quest'ultimo ben potrebbe essere l'assenza di motivazione della domanda, con riferimento alle esigenze cautelari.

Ivan SCALFAROTTO (PD) ritiene che la valutazione della Giunta non possa essere estesa a vizi di merito del provvedimento, che vanno piuttosto fatti valere in via ordinaria mediante impugnazione in sede giudiziaria. Tali eventuali vizi, di per sé

stessi, non sono indici di un intento persecutorio nei confronti del parlamentare, nel caso concreto, allo scopo conculcarne le libertà politiche.

Enrico COSTA (FI) esprime apprezzamento per la serietà e la serenità della discussione. Sottolinea tuttavia che l'ordinanza appare priva di un elemento essenziale qual è l'indicazione delle esigenze cautelari — e della loro attualità — che il Giudice, in base alla legge, deve inderogabilmente porre a fondamento della misura restrittiva della libertà personale. In quest'ultima ci si è limitati, invece, a menzionare fatti e a citare stralci di intercettazioni, senza un'adeguata esplicitazione del motivo per cui si chiede di arrestare un parlamentare, un anno dopo la sua elezione. Tali mancanze possono persino apparire plateali, e sono alla base dell'intenzione di votare a favore della proposta del relatore.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, osserva che l'assenza o l'insufficienza della motivazione della domanda del Giudice può certamente costituire uno degli elementi sintomatici che la Giunta prende in considerazione ai fini delle valutazioni di propria competenza. Nell'esprimere apprezzamento per il lavoro del

relatore e per i contenuti del dibattito, preannuncia il proprio voto di astensione.

Catello VITIELLO (Misto-SI-10VM), *relatore*, ringrazia il presidente per il suo intervento e ribadisce che, mentre la richiesta relativa alle intercettazioni era ampiamente motivata, quella relativa all'arresto è argomentata in modo illogico e del tutto insufficiente; auspica infine che la Giunta valuti adeguatamente tale circostanza.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore, nel senso del diniego dell'autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Diego Sozzani (Doc. IV, n. 4).

La Giunta, a maggioranza, respinge la proposta del relatore.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, propone quindi che l'onorevole Gianfranco Di Sarno sia incaricato di predisporre una nuova relazione per l'Assemblea, nel senso della concessione dell'autorizzazione.

(La Giunta concorda).

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



180040072940